



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 13 del 28/04/2023

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. MODIFICA

L'anno **duemilaventitre** il giorno **28** del mese di **Aprile** alle ore **18:30**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	GROSSI FEDERICO	Consigliere
3	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	DURANTI ILARIA	Consigliere
6	ARINGHERI MONICA	Consigliere
7	BOCCIARDI ALBO	Consigliere
8	BANCHINI DAVIDE	Consigliere
9	BOLDRINI DAVID	Consigliere
10	FATTICIONI ROSSANO	Consigliere
11	GAMBINI DARIA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	COLOMBINI ALBA	Consigliere
14	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
15	SGUEO NICOLA	Consigliere
16	ROSSI AURORA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	AG
P	
P	
P	
P	
P	
P	
P	
	A

TOTALE

15	2
----	---

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

l'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale prevede che "... le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...";

la Legge n. 160/2019, nello specifico i commi da 816 a 847, dell'art. 1, che disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

l'art. 42, del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di competenze del Consiglio Comunale, nello specifico il comma 2, lett. a) che ricomprende nelle competenze del Consiglio Comunale l'adozione dei Regolamenti;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

il Decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'Interno - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 295 del 19.12.2022 - ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 al 31 marzo 2023;

la Legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29.12.2022 il termine è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023;

la Legge n. 197 del 29.12.2022 ("*Legge di bilancio 2023*");

PREMESSO:

che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 816, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

che il predetto canone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sostituisce i seguenti prelievi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
- il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n.

285/1992 (Canone patrimoniale non ricognitorio da CDS), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

che il canone come sopra meglio individuato è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

che il canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 si basa su 2 presupposti applicativi, individuati specificatamente all'art. 1, comma 819, della legge n. 160/2019 e di seguito riportati:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma;

che il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato;

che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 837, ha istituito inoltre il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

che il predetto canone, a decorrere dal 1° gennaio 2021, si applica in deroga al canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019 e sostituisce i seguenti prelievi:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 1, comma 842, della Legge n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639 (TARI), 667 (TARI puntuale tributaria) e 668 (TARI puntuale corrispettiva) dell'art. 1, della Legge n. 147/2013;

che il canone come sopra meglio individuato è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

che il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 si basa sul presupposto dell'occupazione di un'area pubblica per lo svolgimento di mercati, anche in strutture attrezzate;

che, ai sensi dell'art. 1, comma 839, della Legge n. 160/2019 il canone è dovuto al Comune o alla Città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

PRESO ATTO:

che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992;

TENUTO CONTO:

che ai sensi dell'art. 1, comma 821, della Legge n. 160/2019 il canone è disciplinato dagli enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

di tutte le altre disposizioni che regolano il canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019;

RICHIAMATI:

la delibera di Consiglio n. 39 del 27/06/2022 avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

la delibera di Giunta n. 36 del 06/04/2023 avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe 2023 del canone unico patrimoniale;

Ritenuto, necessario, adeguare il testo:

- con alcune modifiche la cui necessità è sorta, nel corso dell'ultimo anno, nell'applicazione del Regolamento vigente per il canone di nuova istituzione;
- a seguito della riattivazione del servizio affissioni attraverso affidamento con concessione di poteri del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dell'entrata patrimoniale denominata "canone" relativamente alle esposizioni pubblicitarie compresa la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni, ex legge 27 dicembre 2019 n. 160, a partire

dal 01 gennaio 2023, di cui alla determinazione n. 746 del 29/12/2022;

- ad una più possibile uniformazione delle scadenze;

VISTO:

l'allegato "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO ALTRESÌ di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e artt. 6 e 7 del Regolamento dei controlli interni, che si allegano all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Rossi), astenuti n. 3 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 12 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare le variazioni al "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate*"

di cui agli artt. 4, 38, 40, 41, 56, 77, evidenziate in grassetto, nell'allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1).

- 2) Di prendere atto del testo innovato del *Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate*, come da allegato 2), che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 3) Di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con la presente deliberazione hanno effetto, dal 1° gennaio 2023.
- 4) Di dare mandato al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, anche destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche.
- 5) Di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, considerata l'urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 11;

voti contrari n. 1 (Rossi);

astenuti n. 3 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo);

su n. 15 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all'Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell'art. 124, comma 1 e dell'art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 9 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Adriana Viale

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.